



**COLLEGIO GEOMETRI  
e GEOMETRI LAUREATI**  
della Provincia di Verona

Prot. n. 587/2020/A

Verona, li 15 Aprile 2020

**A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO – LORO SEDI**

**Oggetto: Emergenza sanitaria *Coronavirus* (COVID-19)**

**Esercizio dell'attività professionale – Sintesi delle vigenti disposizioni da rispettare.**

In questa situazione di emergenza sanitaria il Governo, nei vari D.P.C.M. promulgati, in particolare D.P.C.M. 11/03/2020, D.P.C.M. 22/03/2020 e ultimo D.P.C.M. 10/04/2020, indica non sospese le **attività professionali** in quanto le ritiene tra quelle attività di "servizio essenziale" come anche confermato nel predetto recente D.P.C.M. 10/04/2020, Allegato 3 – Codice ATECO 74 "Attività professionali, scientifiche e tecniche", in particolare per quanto riguarda l'attività di geometra Codice ATECO 71.12.30 "Attività tecniche svolte dai geometri". In ogni caso, la possibilità di svolgere le attività professionali **sono, nella realtà, pesantemente condizionate e limitate** dalle disposizioni dettate dallo stesso Governo e altresì dalla Regione Veneto, oltretutto in costante evoluzione.

Pertanto, si ritiene utile riportare in "pillole" le recenti e vigenti disposizioni, sia Governative (D.P.C.M. 10 aprile 2020) che Regionali (Ordinanza Presidente n. 40 del 13 aprile 2020), che possono interessare lo svolgimento delle attività professionali.

**GOVERNO**

**D.P.C.M. 10 aprile 2020**

**ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono consentiti solo **gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative** o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, **è fatto divieto** a tutte le persone fisiche di **trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative**, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

ii) In ordine alle **attività professionali** si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;





**COLLEGIO GEOMETRI  
e GEOMETRI LAUREATI**  
della Provincia di Verona

- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

**Allegato 4** al DPCM 10 aprile 2020

**Misure igienico-sanitarie:**

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

**Da ricordare: D.P.C.M. 11 aprile 2020**

**Art. 1 – Punto 7**

In ordine alle attività produttive e alle **attività professionali** si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.





**COLLEGIO GEOMETRI  
e GEOMETRI LAUREATI**  
della Provincia di Verona

**REGIONE VENETO**

**Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020  
(BUR n. 50 del 13/04/2020)**

1. Sono confermate e comunque adottate le seguenti misure:

c) negli **spostamenti all'esterno della proprietà privata** devono essere utilizzati **mascherine** o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché **guanti o gel o altra soluzione igienizzante**, fatte salve le disposizioni specifiche di cui alle lettere k), m) e n) e al punto 2) relative al trasporto pubblico locale;

d) le **uscite** devono essere **esclusivamente individuali**, .....(omissis)....; deve essere rispettato in ogni caso il **distanziamento sociale di metri due**;

e) è vietata l'uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;

n) nell'attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, **degli studi professionali** e in ogni altro caso sia possibile, **laddove sia previsto l'accesso da parte di clienti e fornitori, l'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento**; in ogni caso, **devono essere utilizzati** da operatori delle strutture e terzi **mascherine e guanti** e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l'igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali;

**Nota di carattere generale**

In relazione alle succitate disposizioni di legge (**la cui efficacia, ad oggi, ha validità fino al 3 maggio 2020**), l'esercizio dell'attività, all'interno e fuori dalla propria sede professionale, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate dalle disposizioni ministeriali e regionali in ambito COVID-19 (quelle più restrittive) che in particolare impongono l'uso dei dispositivi individuali (ad es. mascherine e guanti) e il **distanziamento sociale di metri due**. L'attività professionale che necessita anche dello **spostamento in altro Comune** – che per buona norma deve avvenire **singolarmente** con la propria autovettura – può avvenire ed esercitarsi per **comprovate esigenze lavorative** e, in tal caso, è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno compilando correttamente il **modulo di autodichiarazione**, in cui vanno chiaramente riportati tutti gli elementi, riferimenti e motivazioni indispensabili al fine di **comprovare la reale e veritiera "esigenza lavorativa"**; tutto ciò in modo che, in caso di controllo, l'Operatore di Polizia possa verificare la **veridicità** della dichiarazione stessa.

**In ogni caso, in questo particolare e difficile momento, risulta necessario assumere comportamenti responsabili in quanto deve prevalere (sempre) il bene della salute personale, dei propri familiari e dell'intera collettività.**

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE - f.to **Geom. Fiorenzo Furlani**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,  
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)

